

**COMUNE DI FORMAZZA**  
**Revisore Unico**  
**Verbale n. 3 del 31/03/2025**

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NR. 15/2025 DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:**

**“Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027- Art. 6, D.L. n. 80/2021”**

Il sottoscritto dr. Pen Fabrizio, Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs. 267/2000, nominato con delibera del consiglio comunale n. 13 del 31/08/2023

**TENUTO CONTO CHE**

l'art. 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

*“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e re-ingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente;*

**VISTO**

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse*

*finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;*

- *l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;*
- *l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;*
- *l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo*

*possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];*

- *il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);*
- *l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il Decreto 30.06.2022 n ° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- *il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;*
- *le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;*
- *la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n.*

7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

- Il Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e' definito nella sezione 3.3 del P.I.A.O..

Il Revisore. esaminata la proposta della delibera della giunta comunale avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027 – Art. 6, D.L. n. 80/2021", relativamente alla sezione 3.3 del P.I.A.O. inerente il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, tenuto conto del D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni. Il Responsabile del Servizio Finanziario Amministrativo ha determinato il valore soglia per nuove assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2025, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, come segue:

pubblico  
servizio

		ANNO	VALORE	FASCIA
		2025	434	a
		ANNO		
		2023		
ANN	Popolazione al 31 dicembre	2023	VALORE	
I	Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2023	(a)	257.154,52 €
	<b>Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018</b>		<b>(a1)</b>	237.976,00 €
	Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2021		2.249.921,22 €
		2022		1.671.945,82 €
		2023		1.757.747,76 €
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			1.893.204,93 €
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023	(b)	7.069,09 €
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(c)	
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(d)	1.886.135,84 €
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)	33,50%

**COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI**

**ENTE VIRTUOSO**

**ENTE VIRTUOSO**

	Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < 0 = (d))			299.255,55 €
	Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f)		556.410,07 €
	Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(f1)		
	Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	2025	(h)	35,00%
	Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(i)		83.291,60 €
	Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(l)		0,00 €
	Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m)		83.291,60 €
	Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(m1)		321.267,60 €
	Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2025	(n)	321.267,60 €
		(o)		321.267,60 €

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa di personale sostenuta nell'anno 2023 non rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 557, 557 quater, 562 della Legge 296/2006 come si rileva dalla seguente tabella:

	Media 2011/2013	Rendiconto 2023
	2008 per enti non soggetti a patto	
Spese macroaggregato 101	195.520,47	257.274,57
Spese macroaggregato 103	11.030,88	1.744,99
Irap macroaggregato 102	13.917,52	17.194,16
Altre spese: reiscrizioni Imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: personale in convenzione	27.485,06	11.300,00
Altre spese: da specificare polizia		
Altre spese: da specificare protezione civile/unione		
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>247.953,93</b>	<b>287.513,72</b>
(-) Componenti escluse (B)	28.707,25	63.070,42
(-) Maggior spesa per personale a indet artt.4-5 DM 17.3.2020 ( C )		
<b>Componenti assoggettate al limite di spesa</b>	<b>219.246,68</b>	<b>224.443,30</b>
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n, 296/ 2006)		

### TENUTO CONTO CHE

- L'Ente ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 e il rendiconto dell'esercizio 2023;

### OSSERVATO CHE:

- non e' prevista assunzione diretta nell'arco temporale di riferimento triennale;
- esaminati gli equilibri di bilancio per il triennio 2025 – 2027 definiti in sede di approvazione del bilancio preventivo 2025-2027;
- visti i pareri favorevoli di regolarita' tecnica e contabile del responsabile del settore finanziario,

il revisore **assevera il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio** come deliberato in sede di approvazione del bilancio triennale 2025-2027 ed esprime **parere favorevole** sulla proposta di delibera della Giunta comunale in esame avente ad oggetto:

**“Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027- Art. 6, D.L. n. 80/2021”. Sezione 3.3 del P.I.A.O. relativa al Piano Triennale dei**

**Fabbisogni di Personale ma rileva** che la spesa di personale sostenuta nell'anno 2023 non rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 557, 557 quater, 562 della Legge 296/2006.

Formazza 31/03/2025

Il Revisore dei Conti  
(dr. Pen Fabrizio) firma digitale

publika  
serviz